

## COMMISSIONE IX

## AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

## LI.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1956

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedo:</b>		DEL VESCOVO . . . . .	471
PRESIDENTE . . . . .	467	SAMPIETRO GIOVANNI . . . . .	471, 472
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		GOMEZ D'AYALA . . . . .	471
Autorizzazione di spesa di lire tre miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica (2247) . . . . .	467	SCARASCIA . . . . .	471, 472
PRESIDENTE . . . . .	467, 468	<b>Votazione segreta:</b>	
TRUZZI, <i>Relatore</i> . . . . .	468	PRESIDENTE . . . . .	473
Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario. (2246). . . . .	468		
PRESIDENTE . . . . .	468, 469	<b>La seduta comincia alle 9,25.</b>	
TRUZZI, <i>Relatore</i> . . . . .	468, 469	FRANZO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
SAMPIETRO GIOVANNI . . . . .	468	(È approvato).	
BIASUTTI . . . . .	468, 469	<b>Congedo.</b>	
GOMEZ D'AYALA . . . . .	469	PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Pecoraro.	
FERRARI RICCARDO . . . . .	469	<b>Discussione sul disegno di legge: Autorizzazione di spesa di lire tre miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica. (2247).</b>	
COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . .	469	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa di lire tre miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica ».	
Agevolazioni creditizie a favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità meteoriche e delle imprese agricole ad indirizzo risicolo e lattiero caseario. ( <i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i> ). (2212) . . . . .	470	Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), nella seduta del 7 giugno 1956, ha espresso parere favorevole al provvedimento.	
PRESIDENTE . . . . .	470, 472		
COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . .	470, 472		
FERRARI RICCARDO . . . . .	471		

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1956

Il relatore, onorevole Truzzi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TRUZZI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2247 autorizza la spesa di 3 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica nell'esercizio 1° luglio 1956-31 giugno 1957, somma già iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura.

Negli anni scorsi tale legge di autorizzazione venne approvata con notevole ritardo; oggi — dobbiamo darne atto al Ministro! — più ortodossamente approviamo prima la legge di autorizzazione di spesa e, poi, il bilancio.

I tre miliardi sono destinati soltanto ad opere di bonifica, perché nello stato di previsione sono previsti 6 miliardi e mezzo per l'irrigazione e 5 miliardi per le aree depresse del Centro-Nord.

Non credo di dover aggiungere altre parole per raccomandare alla Commissione l'approvazione immediata del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(È approvato).

## ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con il fondo iscritto nel capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto la occorrente variazione di bilancio.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario. (2246)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario ».

Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso, nella seduta del 7 giugno 1956, parere favorevole al disegno di legge, formulando nel contempo il voto che, nella concessione dei contributi, sia data la preferenza alle piccole e medie aziende.

Il relatore, onorevole Truzzi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TRUZZI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, si tratta di una autorizzazione di spesa; rispetto, però, al precedente disegno di legge, questo che stiamo esaminando segna un miglioramento perché l'autorizzazione di spesa è fatta per un quadriennio. Sono stanziati, infatti, 2 miliardi all'anno per gli esercizi dal 1956-57 al 1959-60. Non ho altro da aggiungere e prego la Commissione di voler approvare il disegno di legge nel testo proposto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nella relazione introduttiva si fa cenno al fatto che il Ministero ha dovuto sospendere nel 1950 l'accettazione delle domande di contributo statale. Desidererei sapere dal relatore e anche dal Ministro se, con i fondi che vengono stanziati in base al disegno di legge, verranno soddisfatte le domande accettate fino al 1950.

TRUZZI, *Relatore*. Chiedo all'onorevole Ministro di rispondere personalmente. Non credo, però, che con questa legge si possa affrontare il problema di far fronte a tutte le richieste perché si tratta di una cifra assai considerevole.

SAMPIETRO GIOVANNI. La domanda del Presidente è di fondo. Nella relazione si dichiara che vi sono domande per 5 miliardi di spesa che debbono essere soddisfatte. Se la spesa viene coperta con gli otto miliardi previsti dal disegno di legge, rimane ben poco per le nuove spese. Nella relazione c'è questa frase: « gli agricoltori interessati sopportano da anni gli inevitabili e gravosi oneri finanziari conseguenti alla anticipazione dei capitali che occorrono alla esecuzione dei lavori ».

C'è da supporre che il Governo abbia dato una specie di autorizzazione: l'agricoltore, non avendo contributi da parte del Governo, ha fatto ricorso al credito normale caricandosi di un onere, nella speranza di ottenerne in prosieguo di tempo il contributo statale. Oggi non possiamo abbandonare questi agricoltori che sono andati avanti nelle opere e si sono addossati oneri finanziari non indifferenti!

BIASUTTI. Ritengo che si debba venire incontro alle promesse fatte, tenendo conto

che ci sono aziende che pagano interessi che vanno fino al 9,5 o al 10 per cento. Occorre soddisfare almeno per determinate categorie, le domande giacenti da anni.

GOMEZ D'AYALA. Condivido la preoccupazione espressa dall'onorevole Sampietro. Inoltre, nella relazione è detto che i fondi « sarebbero utilizzati secondo un programma organico in coordinamento con gli aiuti nel settore creditizio e tenendo presente l'opportunità di alcune discriminazioni nei soggetti e nelle opere ». Quali sono queste discriminazioni ?

FERRARI RICCARDO. È questa una legge che ho auspicato fin dall'anno scorso durante la discussione del bilancio del Ministero dell'agricoltura.

Sono anch'io del parere che si debba eliminare l'arretrato: le domande sono state, in buona parte, istruite e accolte e, complessivamente, rappresentavano una spesa di quasi cinque miliardi. Con gli otto miliardi stanziati si potrebbe eliminare l'arretrato, lasciando a disposizione delle nuove autorizzazioni i rimanenti tre miliardi.

TRUZZI, *Relatore*. Ritengo che, se dovessimo usare gli stanziamenti per sanare tutta la situazione passata, paralizzerebbero, o quasi, l'attività delle opere di miglioramento fondiario cui sono destinati i fondi che, d'altra parte, costituiscono un grosso incentivo per i privati. Forse una piccola parte di questi stanziamenti può essere utilizzata per le domande giacenti, ma la maggior parte deve essere indirizzata ad incoraggiare i miglioramenti fondiari.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Rispondo brevemente ai vari quesiti. A proposito dell'importo di cinque miliardi, vorrei chiarire che si tratta di cinque miliardi di opere, cioè dell'importo complessivo per cui è stata fatta domanda.

Quindi, tenendo conto che, sui due miliardi stanziati, diamo il 33 per cento all'Italia centro-settentrionale e il 38 per cento all'Italia meridionale, l'incidenza sulla somma complessiva è meno di due miliardi.

Però, c'è un problema che è stato sollevato dall'onorevole Sampietro e che merita chiarimenti alla Commissione.

L'onorevole Sampietro dice: ci sono delle pratiche autorizzate; quindi una promessa di contributo prima dello stanziamento. Faccio presente che queste pratiche risalgono al 1950, quando era ancora in vigore la legge E. R. P. che aveva disposto notevoli stanziamenti per opere di migliorie fondiarie, e vi erano state autorizzazioni di spesa che avevano fatto riaprire largamente la presenta-

zione delle domande. Però, non venne emanato il decreto d'impegno; altrimenti, ci saremmo trovati ad aver impegnato dei fondi non esistenti in bilancio, il che non era amministrativamente corretto.

Poiché la legge prescrive che, per ottenere il contributo, è necessario che le opere siano visitate dall'Ispettore agrario, gli agricoltori chiedono la visita, salva la possibilità di concedere il contributo da parte dello Stato, se vi saranno gli stanziamenti.

Quindi, non vi è alcun diritto acquisito da parte degli agricoltori.

Però, mi pare che, in armonia con quanto è stato detto dai colleghi Sampietro, Ferrari e Gomez, nel dare applicazione alla legge si dovrà tener conto di queste pratiche per le quali sono stati già fatti gli impegni.

Debbo, poi, aggiungere che, nella relazione introduttiva, c'è una frase infelice ed il Ministro si scusa di non averla corretta. La frase si riferisce alla « opportunità di alcune discriminazioni nei soggetti e nelle opere ». È dizione impropria. Ci si voleva riferire all'indirizzo del Ministero di cercare di orientare l'attività degli ispettori compartimentali verso alcune opere: del settore zootecnico, del settore delle abitazioni rurali. Questo per le opere. Per quanto, invece, riguarda i soggetti è già stato detto nelle circolari inviate alla periferia di dare la preferenza alle piccole aziende.

BIASUTTI. Dovrebbe essere data una certa preferenza anche alle cooperative.

COLOMBO, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Sono favorevole.

Questa legge rappresenta un notevole passo innanzi, perché, al concetto degli stanziamenti annuali, si comincia a sostituire quello degli stanziamenti pluriennali. La stessa impostazione credo che si possa realizzare nel campo delle opere pubbliche di bonifica. Questa speranza, però, non è ancora suffragata da nessun dato di fatto.

PRESIDENTE. Prendo lo spunto dalle ultime parole del Ministro per dare atto che il Governo si è orientato nel senso dei voti ripetutamente formulati in questa Commissione e in Aula per le opere pubbliche di bonifica; cioè, che lo stanziamento non sia limitato ad un anno solo, ma dia la possibilità di una certa programmazione di opere, diluita in diverse annualità mediante stanziamenti pluriennali.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1956

## ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per la concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

La somma di cui al precedente comma sarà stanziata negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ripartita come segue:

esercizio 1956-57 . . . .	L. 2 miliardi
» 1957-58 . . . .	» 2 »
» 1958-59 . . . .	» 2 »
» 1959-60 . . . .	» 2 »

(È approvato).

## ART. 2.

Alla spesa di due miliardi, dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1956-57, sarà fatto fronte con il fondo speciale iscritto nel capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Agevolazioni creditizie a favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità meteoriche e delle imprese agricole ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (2212).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Agevolazioni creditizie a favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità meteoriche e delle imprese agricole ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario». Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso, nella seduta del 7 giugno 1956, parere favorevole sul provvedimento, già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 aprile 1956. Il relatore, onorevole Chiarni, è assente per malattia. Prego il Ministro di voler esporre gli intendimenti del disegno di legge.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il provvedimento trae origine da

un fatto specifico: nell'annata agraria 1954-1955 si ebbe — specialmente nelle Puglia — una gelata di notevole gravità con conseguente compromissione del raccolto. Il Governo intervenne a favore delle aziende che si trovano in difficoltà e si impegnò ad adottare alcuni provvedimenti. La IV Commissione (Finanze e tesoro) esaminerà tra breve un disegno di legge che riguarda le agevolazioni fiscali. Questo che stiamo esaminando riguarda, invece, le agevolazioni creditizie.

Oggi, in base alla legge sul credito agrario, i prestiti di esercizio sono concessi per 12 mesi; possono, però, in casi eccezionali, essere prorogati a 24 mesi. Le aziende che subirono danni per le avversità meteoriche nel 1954-55 non si trovarono nelle condizioni di poter pagare i prestiti di esercizio entro i 12 mesi; la proroga a 24 mesi era piuttosto limitata. D'altra parte, gli istituti di credito se avessero fatto una operazione del genere avrebbero perduto il privilegio sui frutti pendenti che, per legge, non può essere esercitato oltre i 24 mesi.

In via amministrativa, io stesso sono intervenuto, proprio al momento della scadenza dei 24 mesi dei prestiti di esercizio, per ottenere la proroga, assicurando che avevamo presentato un disegno di legge che conferisce agli istituti di credito la garanzia della proroga del privilegio per altri 12 mesi.

Con questo disegno di legge, si tratta di garantire quello che noi, sulla parola, abbiamo detto agli istituti di credito per far sì che, in tempo utile, venissero incontro alle aziende danneggiate.

L'agevolazione viene concessa, quando il danno subito non è inferiore al 40 per cento del prodotto lordo vendibile; questa disposizione rappresenta un miglioramento, perché precedentemente il danno non doveva essere inferiore al 50 per cento.

Analogo problema si è manifestato per le aziende del settore risicolo e lattiero-caseario. L'annata 1954-1955 aveva portato ad un punto di maggiori difficoltà la situazione economica delle aziende ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario. Anche da quella parte vennero richieste di soccorso e così, con un articolo aggiuntivo, le agevolazioni furono estese a questo altro settore.

L'articolo 1 prevede la concessione delle facilitazioni ai piccoli imprenditori agricoli di cui all'articolo 5, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, che definisce — in relazione alla legge del fondo di rotazione — che cosa si debba intendere per piccole aziende.

Come sempre accade, vi sono soluzioni contrapposte. Il Ministero dell'agricoltura cerca di facilitare, di venire incontro alle imprese agricole, mentre gli istituti di credito vedono con una certa difficoltà il fatto di estendere le proroghe, perché le somme che annualmente vanno al credito di esercizio sono approssimativamente calcolate, e se la loro restituzione viene diluita nel tempo, anche la massa degli stanziamenti viene diluita. Pertanto, bisogna essere cauti nel concedere le agevolazioni, al fine di non incidere sulla massa del credito di esercizio.

Per le aziende danneggiate dalle avversità meteoriche, si è ritenuto di dare la preferenza alle piccole aziende; per il settore lattiero-caseario non vi è alcuna discriminazione.

FERRARI RICCARDO. Prima di tutto, voglio ringraziare il Ministro per l'efficacia della sua attività nei riguardi della difesa dell'agricoltura. Però, mi permetto di non essere d'accordo sulla discriminazione fra piccole e grandi aziende.

Se nei miglioramenti fondiari la discriminazione poteva avere una logica, perché si trattava di dare una certa precedenza alle piccole aziende, qui, invece, la cosa assume un aspetto molto grave. Pertanto, mi permetterei di pregare il Ministro di eliminare questa discriminazione che mi sembra anche in contrasto con le attuali disposizioni legislative.

Noi sappiamo che, in pratica, le piccole aziende non si servono di questo credito di esercizio al quale, invece, ricorrono le medie e grandi aziende. Io riterrei che sia essenziale, per una finalità pratica della legge, che questa proroga dei pagamenti sia doveroso, da parte nostra, accordarla a tutte le aziende che si trovano effettivamente in difficoltà.

DEL VESCOVO. Qui non si tratta di negare il diritto di cittadinanza alla grande azienda. Ricordo che l'articolo 44 della Costituzione dice testualmente che lo Stato aiuta la piccola e la media proprietà: quindi, tutte le volte che lo Stato interviene in favore dell'agricoltura, costituzionalmente è impegnato ad intervenire a favore della piccola e media proprietà; e, giustamente, a mio avviso, non può costituzionalmente emettere dei provvedimenti di favore per la grande proprietà. È questo un provvedimento di favore? A mia opinione, lo è! E, coerentemente, esso deve essere riservato alla piccola proprietà.

SAMPIETRO GIOVANNI. La legge presentata al Senato specificava, all'articolo 3, con chiarezza l'applicazione geografica della legge. È stata, poi, modificata nel senso che «le aziende ad indirizzo risicolo e lattiero-

caseario saranno determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa col Ministro del tesoro».

La formula attuale mi sembra, però, molto imprecisa. Essa non ammette soltanto il criterio determinativo di natura geografica, ma anche il criterio qualitativo delle aziende. Quando diciamo «aziende risicole o lattiero-casearie», intendiamo quelle aziende che economicamente poggiano la loro attività in modo prevalente su quei prodotti. Infatti, il latte si produce ovunque, ma non tutte le aziende lo producono in maniera prevalente. Inserendo il criterio geografico ci si avvicinava di più alla realtà, mentre togliendo la definizione precisa delle province, bisognerebbe entrare in una precisazione maggiore per fissare il criterio della prevalenza del prodotto nella produzione dell'azienda.

Forse vi dispiacerà che lo dica, ma credo che corriamo il pericolo di vedere estendere a tutta l'Italia questo provvedimento. Infatti un'azienda della Puglia, della Calabria, o della Sicilia, che produce del latte, può, in un certo senso, chiedere di beneficiare delle disposizioni della legge.

GOMEZ D'AYALA. Noi riconosciamo che il disegno di legge corrisponde ad una esigenza largamente sentita nel Paese. Già al Senato abbiamo sollevato alcuni rilievi sulla sua insufficienza, perché non è possibile fronteggiare la situazione creatasi dopo gli avvenimenti dell'inverno scorso. Noi voteremo a favore; ma raccomandiamo di tenere presenti gli argomenti che abbiamo portato nel corso del dibattito sulle interpellanze presentate in occasione del maltempo.

SCARASCIA. Il Ministro ha opportunamente ricordato che questo disegno di legge sarà integrato da un altro già all'esame della IV Commissione (Finanze e tesoro) relativo alle agevolazioni fiscali. Gradirei che questo ultimo fosse approvato al più presto, cioè prima della scadenza di agosto dei tributi; perché — come è noto — in varie zone sono stati concessi rinvii nel pagamento delle rate delle imposte, appunto fino ad agosto.

Per quanto si riferisce alle osservazioni fatte dall'onorevole Sampietro, sul pericolo che i benefici siano richiesti da tutte le aziende, con o senza indirizzo lattiero-caseario, che, dalla lettura dell'articolo 3, risulta evidente che le disposizioni riguardano le aziende che abbiano subito un danno in misura non inferiore al 40 per cento del prodotto vendibile: evidentemente, ci si riferisce alle aziende in cui sia prevalente l'attività lattiero-casearia. Quindi, il con-

cetto della prevalenza è insito nel testo dell'articolo 3.

Anche nell'annata 1955-56 si sono avuti danni notevoli per avversità meteoriche; vorrei pregare il Ministro di voler presentare analogo provvedimento.

SAMPIETRO GIOVANNI. Vorrei pregare il Ministro di tenere presente questo concetto. In generale, il credito per l'agricoltura in Italia percentualmente è molto basso mentre si largheggia nel credito all'industria e al commercio. Non dobbiamo essere noi che, in un certo senso, siamo qui per tutelare e difendere l'agricoltura, a mettere dei limiti minimi al credito destinato all'agricoltura stessa.

Se un'azienda è stata colpita sulla base del 40 per cento, grande o piccola che sia deve essere aiutata. Vogliamo invece che fallisca? Questo non è il nostro desiderio. Se il Governo dovesse predisporre altri fondi, lo capirei; ma qui si tratta di far sì che il credito per l'agricoltura possa essere allargato.

SCARASCIA. Io condivido il parere che alle lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica si debba aggiungere la lettera *c)* che riguarda le medie aziende. Queste incontrano le medesime difficoltà delle piccole aziende per ottenere i crediti e la dilazione dei pagamenti.

COLOMBO. *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* I punti più importanti sono: la proposta dell'onorevole Ferrari, che riecheggia le osservazioni fatte dagli onorevoli Scarascia e Sampietro e la proposta di definizione delle zone nell'articolo 3.

Per la prima mi rimetto alla Commissione, la quale tenga, però, presente che, per una modifica all'articolo 1, dobbiamo ritornare al Senato. Però, se la Commissione lo riterrà opportuno, non ho alcuna obiezione da fare.

Circa l'articolo 3, ricordo che, nel testo originario, si specificava: « aziende ad indurimento e lattiero-caseario delle provincie di... ». Senonché quando siamo andati alla discussione, è venuto fuori che qualche provincia non era stata inclusa nel provvedimento e, poiché i pareri erano discordi, si giunse alla formulazione attuale. Ora, se dobbiamo ritornare al Senato per la modifica dell'articolo 1, si può anche inserire all'articolo 3 le parole: « delle zone ».

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Sull'articolo 1 c'è una proposta di emendamento dell'onorevole Ferrari Riccardo, alla quale hanno aderito gli onorevoli Sampietro e

Marengi, in base alla quale le provvidenze debbono essere estese a tutti gli imprenditori agricoli, senza distinzione.

La proposta si concreta nella sostituzione delle parole: « con i piccoli imprenditori agricoli di cui all'articolo 5, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317 » con le parole: « con le aziende agricole ».

C'è, poi, una proposta dell'onorevole Scarascia di aggiungere alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, anche la lettera *c)* allo stesso articolo.

Noi prenderemo in considerazione prima la proposta dell'onorevole Ferrari; se questa non verrà accolta, voteremo la proposta dell'onorevole Scarascia.

Voteremo l'articolo 1 per divisione. Pongo in votazione la prima parte fino alla parola « effettuate »:

« Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello per il tesoro, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, a prorogare, per una volta sola e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate ».

(È approvata).

Pongo in votazione, l'emendamento dell'onorevole Ferrari Riccardo:

« *Sostituire alle parole:* con i piccoli imprenditori agricoli di cui all'articolo 5, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, *le parole:* con le aziende agricole ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultima parte dell'articolo:

« che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto di eccezionali avversità atmosferiche ».

Le domande intese ad ottenere l'agevolazione prevista dal precedente comma saranno presentate, all'Istituto di credito concedente, corredate da un certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, dal quale risulti la natura, l'entità e la causale del danno ».

(È approvata).

## LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1956

Do lettura dell'articolo 1 nella nuova formulazione approvata:

« Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del Tesoro, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, a prorogare, per una volta sola e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto di eccezionali avversità atmosferiche.

Le domande intese ad ottenere l'agevolazione prevista dal precedente comma saranno presentate, all'Istituto di credito concedente, corredate da un certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, dal quale risulti la natura, l'entità e la causale del danno ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 2, avvertendo che, in base all'emendamento approvato all'articolo 1, le parole « piccoli imprenditori agricoli » devono esser sostituite dalle parole « aziende agricole »:

## ART. 2.

« La proroga di cui all'articolo che precede può essere autorizzata anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi dall'inizio della annata agraria 1954-55 fino al giorno della entrata in vigore della presente legge, ancorché i prestiti siano scaduti o rinnovati ».

Lo pongo in votazione con tale modificazione.

(*E approvato*).

Per l'articolo 3, l'onorevole Ministro dell'agricoltura propone che, per una più precisa specificazione, dopo le parole « lattiero-caseario » siano aggiunte le parole: « delle zone ».

Pongo in votazione l'articolo 3 per divisione, fino alle parole « lattiero-caseario »:

## ART. 3.

« Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una volta sola, e per non più di 24 mesi, con i

privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate nell'annata agraria 1954-55 per le aziende ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Ministro dell'agricoltura, Colombo: *aggiungere le parole* « delle zone ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo 3:

« che saranno determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa col Ministro del tesoro ».

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 3 nella sua nuova formulazione:

## ART. 3.

« Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una volta sola, e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate nell'annata agraria 1954-55 per le aziende ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario delle zone che saranno determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa col Ministro del tesoro ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvata*).

Pongo in votazione il nuovo titolo del disegno di legge:

« Agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalla avversità meteoriche e delle aziende agricole ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario ».

(*È approvata*).

Avverto che i disegni di legge saranno subito votati a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

## LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1956

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario ». (2246):

Presenti e votanti . . . . . 29  
Maggioranza . . . . . 15  
Voti favorevoli . . . . . 27  
Voti contrari . . . . . 2

(La Commissione approva).

« Autorizzazione di spesa di lire tre miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica ». (2247):

Presenti e votanti . . . . . 29  
Maggioranza . . . . . 15  
Voti favorevoli . . . . . 25  
Voti contrari . . . . . 4

(La Commissione approva).

« Agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità

meteoriche e delle aziende agricole ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario ». (2212):

Presenti e votanti . . . . . 29  
Maggioranza . . . . . 15  
Voti favorevoli . . . . . 28  
Voti contrari . . . . . 1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Audisio, Bertone, Bettiol Francesco Giorgio, Bianco, Biasutti, Bolla, Compagnoni, Corbi, Del Vescovo, Ferrari Riccardo, Fina, Fora Aldovino, Franzo, Germani, Gomez d' Ayala, Helfer, Marengi, Marilli, Miceli, Pirastu, Ricca, Sampietro Giovanni, Sangalli, Scarascia, Scotti Alessandro, Sodano, Stella, Truzzi, Zanoni.

È in congedo:

Pecoraro.

**La seduta termina alle 11,45.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI